

ASSOCIAZIONE PROGETTO CINA - Modena e Reggio Emilia

Centro per la cooperazione con la Cina su ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 - Costituzione e sede.

In accordo e in coordinamento con il Collegio di Cina – Università di Bologna e su iniziativa di: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Comune di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Confindustria Modena, Assindustria Reggio Emilia, Fondazione Cassa di Risparmio Modena, è costituita un'associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Progetto Cina - Modena e Reggio Emilia**, Centro per la cooperazione con la Cina su ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa", denominazione abbreviabile in "**Associazione Progetto Cina**".

L'Associazione ha sede presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in Via Università n. 4, Modena (MO) e potrà, successivamente, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2 – Durata.

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2017, e la stessa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto e scopo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione delle relazioni fra Italia e Cina di interesse per l'Università, per il sistema delle imprese, per le istituzioni e per la società del territorio di riferimento, attraverso le attività di seguito riportate:

- promuovere l'offerta formativa di UNIMORE in Cina;
- collaborare alla realizzazione di corsi di formazione post universitaria (master e corsi di perfezionamento), nonché di altri corsi e iniziative di formazione;
- fornire orientamento e prima accoglienza agli studenti ed ai dottorandi cinesi presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e promuovere attività orientate alla loro integrazione sul territorio e alla conoscenza della cultura italiana;
- istituire borse di studio per studenti italiani e cinesi meritevoli che frequentano corsi di studio presso UNIMORE;
- promuovere tirocini formativi in aziende del territorio modenese e reggiano e in aziende localizzate in Cina;
- promuovere la ricerca universitaria avente per oggetto la Cina ed il rapporto tra Cina, Italia ed Europa;
- promuovere accordi e collaborazioni di ricerca e didattica tra UNIMORE, i tecnopoli di Modena e Reggio Emilia, e università, centri di eccellenza e istituzioni di ricerca cinesi e favorire la mobilità di ricercatori e docenti;

- favorire la cooperazione industriale e la creazione di una rete tra le imprese italiane, in particolare piccole e medie, e le imprese cinesi, anche in collaborazione con enti locali e associazioni di categoria;
- promuovere la diffusione della conoscenza della cultura e della società cinese;
- allestire un Centro di documentazione sulla Cina, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo di UNIMORE, nonché di un apposito servizio di emeroteca e biblioteca.

Titolo II - Associati.

Art. 4 - Associati.

Possono associarsi gli enti pubblici e privati e le associazioni imprenditoriali e di categoria interessate al raggiungimento degli scopi sociali e a collaborare al loro perseguimento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Categorie di Associati.

Gli Associati si distinguono in:

- Fondatori, coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Art. 6 - Modalità di ammissione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta all'Associazione, secondo le modalità indicate in apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo provvede all'accoglimento o al diniego delle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento da parte dell'Associazione. In mancanza di un provvedimento espresso, la domanda si intende respinta.

La qualità di Associato non è trasmissibile a terzi e decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda di ammissione.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli Associati.

Gli Associati sono tenuti:

- a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- d. al versamento della quota di iscrizione e primo esercizio pari a Euro diecimila e di una quota annuale di contribuzione il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo secondo necessità e in relazione al bilancio preventivo di ogni anno.

È facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare ulteriori versamenti a fondo perduto, in aggiunta a quello sopra indicato, per finanziare specifici progetti e iniziative.

La quota di iscrizione e gli altri versamenti di cui alla lettera d) non sono rimborsabili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione.

Gli Associati hanno diritto:

- a. ad utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione, se in regola con il pagamento delle quote associative;
- b. ad intervenire e partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, se in regola con il pagamento delle quote associative al momento di spedizione della convocazione;
- c. a partecipare democraticamente, nei modi regolati dal presente Statuto e dai regolamenti, alla vita dell'Associazione.

Le comunicazioni che l'Associazione effettua all'Associato sono indirizzate all'ultimo domicilio, anche elettronico o telematico, da questi indicato.

Titolo III - Perdita della qualità di Associato.

Art. 8 - Recesso.

Ciascun Associato può recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 - Esclusione dell'Associato.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea nei confronti degli Associati:

- a. che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. che, previa formale diffida e messa in mora, non effettuino il pagamento della quota annuale di iscrizione o di loro eventuali debiti personali verso l'Associazione a qualsiasi titolo;
- c. che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale all'Associazione o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi;
- d. per altri gravi motivi.

Titolo IV - Partner e sostenitori esterni

Art. 10 - Partner e sostenitori esterni

Possono contribuire alle iniziative dell'Associazione persone fisiche o altri soggetti aventi i requisiti indicati all'art. 4 che siano interessati al raggiungimento degli scopi sociali e non siano associati, dandone comunicazione scritta all'Associazione. Tali soggetti:

- a. riceveranno comunicazione periodica delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, con modalità determinate dall'Assemblea;
- b. potranno sottoporre all'esame del Comitato Scientifico piani di attività utili per il perseguimento degli scopi statuari, indicando le risorse che metteranno a disposizione dell'Associazione;

- c. potranno contribuire a finanziare specifici progetti di loro interesse promossi dall'Associazione.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 11 - Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. il Comitato Scientifico;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote al momento della spedizione della convocazione.

L'Assemblea:

- a. elegge il Presidente nell'ambito di una terna di nominativi proposta dal Rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- b. elegge il Consiglio Direttivo e nomina il Comitato scientifico ai sensi degli artt. 13 e 16 del presente statuto;
- c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e l'impiego degli avanzi di gestione;
- e. delibera le modifiche al presente Statuto ed approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g. delibera l'esclusione e il recesso dell'Associato.

Le convocazioni avverranno anche via mail agli indirizzi/numeri comunicati dall'associato al momento dell'iscrizione e/o successivamente. L'assemblea in prima convocazione è costituita con la partecipazione della maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera sia in prima che seconda convocazione a maggioranza dei presenti. La possibilità di utilizzo di sistemi di partecipazione in video e/o audioconferenza, sono definite con apposito regolamento. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Associato.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a sette componenti, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea e di cui:

- un componente designato dagli Enti Pubblici Territoriali aderenti all'Associazione;
- un componente designato dalle Associazioni Imprenditoriali di Modena e Reggio Emilia aderenti

all'Associazione;

- un componente designato dalle Fondazioni bancarie aderenti all'Associazione.

I consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e designa il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- approva i programmi di attività dell'Associazione e i mezzi finanziari occorrenti per la loro esecuzione, secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea e nell'ambito dei piani di attività elaborati dal Comitato scientifico;
- approva gli atti di straordinaria amministrazione;
- delibera sull'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- determina la quota di contribuzione annuale all'Associazione;
- approva la proposta di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo predisposto dal Presidente, da sottoporre all'Assemblea.

Le convocazioni avverranno anche via mail agli indirizzi/numeri comunicati al momento dell'elezione e/o successivamente. Il Consiglio è costituito con la maggioranza degli eletti e delibera a maggioranza degli eletti, la possibilità di utilizzo di sistemi di partecipazione in video e/o audioconferenza, nonché la delega di funzioni a singoli amministratori sono definite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- compie gli atti di ordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto dell'Associazione, cura e sorveglia il buon andamento amministrativo;
- predispone gli atti del Consiglio Direttivo, in particolare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso.

Art. 15 - Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito temporaneamente all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16 - Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da sette componenti, dei quali tre sono designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e tre sono eletti dall'Assemblea. Il delegato del Rettore per le relazioni

internazionali è componente di diritto del Comitato, in aggiunta ai componenti nominati dall'Università.

Il Comitato Scientifico ha durata triennale.

Le modalità di convocazione, le maggioranze richieste per la costituzione e la deliberazione sono definite con apposito regolamento del Comitato Scientifico.

Art. 17 - Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Presidente nella predisposizione della proposta, dal punto di vista contabile, di bilancio consuntivo e di quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi, di cui un componente è designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

I Revisori dei Conti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, attesta l'adeguatezza dell'ufficio amministrativo, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Titolo VI - Patrimonio ed entrate.

Art 19 – Patrimonio, fondo di dotazione ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili, immobili che siano acquisiti o pervengono, a qualsiasi titolo, in proprietà all'Associazione;
- b. donazioni, elargizioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti a qualunque titolo erogati, da parte dello Stato, di enti pubblici e / o privati o persone fisiche;
- c. dagli avanzi netti di gestione.

Il Fondo di dotazione è costituito dalla quota versata dagli Associati all'atto di iscrizione, dai contributi annuali di cui all'art. 7, lett. d), da ulteriori contribuzioni facoltative o volontarie effettuate dagli Associati, oltre ad eventuali contributi dei partner e sostenitori esterni all'Associazione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dal totale delle quote di iscrizione versate dai soci fondatori.

L'Associazione persegue l'autosufficienza della gestione. Gli organi dell'Associazione non potranno assumere impegni finanziari che eccedono il patrimonio dell'Associazione stessa o a fronte dei quali non siano acquisite corrispondenti entrate finanziarie.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Art. 20 - Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2012.

L'Assemblea delibera, entro il mese di febbraio di ciascun anno cui si riferisce, il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, contenente, tra l'altro, gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Nel periodo intercorrente tra la data di apertura dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del bilancio di previsione, non possono essere effettuate spese non deliberate fatte salve, comunque, quelle di carattere obbligatorio e ricorrenti nella gestione ordinaria dell'Associazione.

L'Assemblea, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, approva il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto predisposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche monocratiche e quelle connesse alla partecipazione agli organi collegiali sono gratuite, salvo il rimborso spese per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato scientifico.

Art. 22 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni aventi scopo o finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Legge applicabile - Giurisdizione - Foro competente.

La legge italiana regola questo contratto di associazione.

Eventuali controversie sono devolute al Foro di Modena.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro I del codice civile e, in subordine, le norme del libro V del codice civile e le leggi speciali in materia.

MODENA, Approvato dall'Assemblea del 25 febbraio 2013